



COMUNE DI PESCIASSEROLI

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 5 del 13 marzo 2026**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Competenze e responsabilità

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 3 - Sepoltura

Articolo 4 - Trasporto per altri Comuni

Articolo 5 - Trasporto per altri Stati

Articolo 6 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III - IL CIMITERO COMUNALE

Articolo 7 - Funzionamento del Cimitero

Articolo 8 - Ammissione al Cimitero

Articolo 9 - Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Articolo 10 - Piano Cimiteriale

Articolo 11 - Campi d'inumazione, camera mortuaria, ossario

Articolo 12 - Reparti speciali nel cimitero

Articolo 13 - Loculi, Ossari, Cinerari

Articolo 14 - Disciplina d'ingresso

Articolo 15 - Divieti

TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 16 - Inumazione

Articolo 17 - Tumulazione

Articolo 18 - Deposito provvisorio

Articolo 19 - Esumazioni

Articolo 20 - Estumulazioni

Articolo 21 - Cremazione

Articolo 22 - Autorizzazioni

Articolo 23 - Servizi gratuiti

TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 24 - Oggetto e natura delle Concessioni

Articolo 25 - Tipologia di concessione

Articolo 26 - Soggetti aventi titolo alla concessione

Articolo 27 - Motivazioni delle limitazioni soggettive

Articolo 28 - Durata delle concessioni

Articolo 29 - Rinnovo delle concessioni

Articolo 30 - Modalità di assegnazione

Articolo 31 - Atto di concessione

Articolo 32 - Diritto d'uso

Articolo 33 - Divieti

Articolo 34 - Revoca e decadenza della concessione

- Articolo 35 - Manutenzione
- Articolo 36 - Costruzione sulle aree date in concessione
- Articolo 37 - Casi particolari
- Articolo 38 - Estinzione della concessione

TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Articolo 39 - Accesso al cimitero
- Articolo 40 - Autorizzazioni e Permessi per la costruzione di sepolture private
- Articolo 41 - Recinzione aree e smaltimento materiali provenienti dalle lavorazioni
- Articolo 42 - Rifiuti cimiteriali
- Articolo 43 - Circolazione dei veicoli e deposito di materiale
- Articolo 44 - Orario di lavoro
- Articolo 45 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 46 - Controllo
- Articolo 47 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 48 - Gestione cimitero
- Articolo 49 - Illuminazione votiva
- Articolo 50 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti
- Articolo 51 - Mappa delle sepolture
- Articolo 52 - Scadenziario delle concessioni
- Articolo 53 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 54 - Cautele
- Articolo 55 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Articolo 56 - Concessioni pregresse
- Articolo 57 - Ordinanze del Sindaco
- Articolo 58 - Riti funebri
- Articolo 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni
- Articolo 60 - Sanzioni
- Articolo 61 - Rinvio normativo
- Articolo 62 - Entrata in vigore del presente Regolamento
- Articolo 63 - Tariffe

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle Disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, al D.P.R. n. 285/90 e L. R. 41/2012, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di esse, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia del cimitero comunali del Comune di Pescasseroli, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda U.S.L. per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie e dell'ARTA per quelle di tipo ambientale.
2. I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.lgs. n. 267/2000.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 3 – Sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R n.396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 –art 7 comma 2-3-4- e art, 50 comma 1.

Art. 4 – Trasporto per altri Comuni

1. Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

1. Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. .01/07/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n. 285/90, nel secondo caso quelle di cui all'art. 29 del medesimo.

Art.6 - Trasporto di ceneri e resti

1. Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

TITOLO III

IL CIMITERO COMUNALE

Art. 7 – Funzionamento del Cimitero

1. Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 nel cimitero di PESCASSEROLI.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e dei feti, e di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 8 – Ammissione al Cimitero

1. Nel cimitero, sono ricevute e seppelitte, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, i resti mortali o le ceneri:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune di Pescasseroli, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) di persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) di persone che, pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica presso strutture socio-assistenziali o case di riposo per esigenze di assistenza, risultavano precedentemente residenti nel Comune di Pescasseroli;
 - d) di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
2. Possono inoltre essere accolte, previa autorizzazione del Sindaco ed accertata la disponibilità di posti, le salme, i resti mortali o le ceneri delle persone nate nel territorio del Comune e che vi abbiano trascorso parte della loro esistenza e le salme di parenti o affini, di primo grado, di persone sepolte nel Cimitero.

Art. 9 - Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun feretro o resto umano può essere ricevuto al cimitero se non accompagnato:
 - a. dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile;
 - b. dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
 - c. verbale di cui all'art. 17 comma 5;
2. Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del DPR 285/90
3. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro, conservati a cura del gestore del Cimitero per essere successivamente consegnati al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune per essere regolarmente registrati.
4. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in

associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.

Art. 10 – Piano Cimiteriale

1. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diversi accordi stabiliti, la Giunta Comunale dovrà predisporre un Piano Cimiteriale ai sensi del D.P.R. 285/1990 e della L.R. 10 agosto 2012 n. 41 e del titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265, da approvare in Consiglio Comunale.

Art. 11 – Campi d'inumazione, camera mortuaria, ossario, cinerario

1. Nel cimitero di Pescasseroli sono presenti campi comuni di inumazione, una camera mortuaria, un ossario comune, e un cinerario comune;
2. I campi comuni d'inumazione devono avere misure e caratteristiche conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90;
3. Il personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.
4. Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.
5. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 12 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero può essere previsto un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta possono essere concesse le aree che saranno contemplate nel Piano Cimiteriale, per la sepoltura dei cadaveri dei propri connazionali. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 13 – Loculi, Ossari, Cinerari

1. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - loculi per la tumulazione di feretri;
 - ossari per la conservazione di cassette ossario;
 - cinerari per la conservazione di urne cinerarie;

Art. 14 – Disciplina d'ingresso

1. il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni compreso i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite

- avviso affisso all'albo del cimitero.
2. Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri.

Art. 15 – Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento contro il decoro, l'ordine pubblico, l'igiene e il rispetto dei defunti e in particolare:
 - a. Tenere comportamenti irrispettosi e rumorosi;
 - b. Sostare e circolare all'interno del cimitero fuori dagli orari consentiti;
 - c. Danneggiare tombe, monumenti, lapidi, arredi, alberi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
 - d. Calpestare aiuole e sepolture
 - e. Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

TITOLO IV

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 16 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione che consistono nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. da 58 a 59 e da 68 a 73 del D.P.R. 285/90.
3. Le inumazioni di norma avvengono immediatamente dopo la consegna dei feretri. Tuttavia, per esigenze particolari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria, previa autorizzazione, e per i giorni ivi prescritti, dall'organo a ciò deputato ai sensi della normativa di riferimento.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai parenti del defunto, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
5. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. A semplice richiesta dei Privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90, di una lapide di forma e caratteristiche simili a quelle già presenti nel campo comune.
7. È prevista l'installazione di lapidi ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 29/10/2001 e ss.mm.ii;
8. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
10. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate;
11. Verrà altresì tolto d'ufficio quanto apposto in violazione delle disposizioni del presente Regolamento con rivalsa delle spese, senza preventivo avviso e senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione comunale.
12. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.
13. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 8 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso pubblico per un mese o periodo superiore, perché siano ripristinate le condizioni di buona

manutenzione e decoro.

Art.17 - Tumulazioni

1. La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90. Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali)
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo "CONCESSIONI".

Art. 18 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo, qualora disponibile, previo pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore ad un totale di 12 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da determina del Servizio Tecnico a seguito di istanza dei parenti più prossimi del defunto.
6. A garanzia può essere richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, con spese a carico dello stesso interessato. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, e previo pagamento dei diritti relativi.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 19 - Esumazioni

Le esumazioni si dividono in: **esumazioni ordinarie ed esumazioni straordinarie**

a) Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità N. 10/1998 e dall'art. 26 della legge regionale n°41/2012. Consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvencono.

2. Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile dei servizi cimiteriali accerti che la mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:
 - a) il mantenimento nella fossa originaria;
 - b) la reinumazione in apposito reparto del cimitero;
 - c) la cremazione.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.
4. I resti mortali che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che, coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccoglierle in cassetine di zinco per deporle in cellette o loculi. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
5. Le esumazioni ordinarie sono effettuate previo preavviso sulla pagina web del comune nella bacheca cimiteriale, e all'Albo pretorio online, almeno 4 mesi prima.
6. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

b) Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono regolate dall'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 26 delle Legge Regionale n°41/2012. Si differenziano da quelle ordinarie in quanto le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle.
2. **Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L.**
3. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

Art. 20 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in **estumulazioni ordinarie** ed **estumulazioni straordinarie**:
 - a) sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima di 20 anni dalla tumulazione.
 - b) Sono **estumulazioni straordinarie** quelle effettuate prima della scadenza della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 285/90, e dall'art. 27 delle Legge Regionale n°41/2012, dal responsabile del Servizio Tecnico prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno, per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro in altra sepoltura o far eseguire la cremazione. Il personale sanitario

della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

3. Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 27 delle Legge Regionale n°41/2012.
4. Il diritto alla estumulazione, traslazione e/o riduzione della salma spetta al familiare più prossimo, da individuarsi secondo l'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. È possibile che altro soggetto (altro familiare o non congiunto) possa essere delegato dal familiare più prossimo, nei seguenti casi:
 - a. presenza di gravi invalidità che comportino l'impossibilità di deambulare, da documentare mediante presentazione di certificato medico, anche non indicante la patologia nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
 - b. residenza o domicilio del familiare più prossimo in altra regione o in altro Stato.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt, 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Art. 21 - Cremazione

1. Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed agli artt. 79-80-81 del DPR 285/90.
2. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione attivo, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 22 - Autorizzazioni

1. Per tutte le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari, e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Comunale competente. Queste verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti approvate dalla Giunta Comunale.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.
3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo: a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura; b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 23 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione ed esumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 24 – Oggetto e natura delle Concessioni

1. Il presente Titolo disciplina le concessioni cimiteriali relative a:
 - a) **Loculi** per tumulazione di feretri;
 - b) **Ossari** per la conservazione di resti mortali;
 - c) **Cinerari** per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) **Aree cimiteriali** per la realizzazione di sepolture o cappelle private;
2. I cimiteri comunali e i manufatti in essi realizzati costituiscono beni demaniali ai sensi di legge.
3. La concessione attribuisce esclusivamente un diritto d'uso a tempo determinato, senza trasferimento della proprietà, che resta in capo al Comune.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.
5. Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 25 – Tipologie di concessione

1. Le concessioni possono essere:
 - a) Individuali, se destinate a una sola sepoltura;
 - b) Familiari se destinate a più sepolture appartenenti allo stesso nucleo familiare, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e dall'atto concessorio.
2. Le concessioni sono rilasciate nel rispetto delle esigenze di programmazione cimiteriale e della disponibilità dei posti nel Cimitero di Pescasseroli.

Art. 26 – Soggetti aventi titolo alla concessione

1. Possono presentare domanda di concessione di loculi, ossari, cinerari o aree cimiteriali esclusivamente i seguenti soggetti:
 - a) Residenti nel Comune di Pescasseroli al momento della domanda o del decesso;
 - b) Nati nel Comune di Pescasseroli;
 - c) Coniuge, unito civilmente o parente entro il primo grado di persona residente o nativa nel Comune di Pescasseroli;
 - d) Persone decedute entro il territorio comunale nei limiti della disponibilità;
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 27 – Motivazioni delle limitazioni soggettive

1. La limitazione dell'accesso alle concessioni cimiteriali ai soggetti di cui all'articolo 25 è motivata da:
 - a) Impossibilità di ulteriore estensione del Cimitero comunale e conseguente scarsità strutturale dei posti disponibili;
 - b) Necessità di garantire la soddisfazione prioritaria dei bisogni sepolcrali della comunità locale, stabilmente insediata nel territorio;
 - c) Tutela del radicamento storico, sociale e familiare della popolazione residente e originaria del Comune di Pescasseroli;
 - d) Esigenze di razionale programmazione cimiteriale e di sostenibilità sul lungo periodo;
 - e) Rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento, mediante criteri

oggettivi, predeterminati e non discrezionali.

Le suddette limitazioni costituiscono esercizio legittimo della potestà regolamentare comunale e sono finalizzate al perseguimento di un **preminente interesse pubblico**.

Art. 28 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate a tempo determinato secondo le durate indicate nella seguente tabella:

Tipologia di sepoltura	Durata della Concessione
Loculi	30 anni
Ossari	50 anni
Cinerari	50 anni
Aree per sepolture o cappelle private	60 anni

2. Alla scadenza, la concessione si estingue automaticamente, salvo rinnovo nei casi e nei limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 29 – Rinnovo delle concessioni

1. Il rinnovo delle concessioni è ammesso compatibilmente con le esigenze cimiteriali e previo pagamento delle tariffe vigenti al momento del rinnovo stabilite da Delibera di Giunta Comunale.
2. Il rinnovo non costituisce diritto automatico del concessionario e può essere negato per motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 30 – Modalità di assegnazione

1. Le concessioni sono rilasciate su istanza di parte a seguito di avviso pubblico del Comune.
2. L'associazione tra il richiedente e l'oggetto della concessione avviene per sorteggio, secondo quanto indicato nell'avviso;
3. Nel caso in cui le domande siano in numero maggiore rispetto alle disponibilità l'assegnazione avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Decesso già avvenuto;
 - b) Residenza del Comune;
 - c) Nascita nel Comune;
 - d) Parentela entro il secondo grado.
4. A parità di condizioni, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 31 – Atto di concessione

1. La concessione è formalizzata mediante **provvedimento amministrativo**, che indica:
 - a) Il concessionario;
 - b) Il manufatto o l'area concesso;
 - c) La durata;

- d) I soggetti aventi diritto alla sepoltura.
 - e) Gli obblighi e i divieti;
 - f) Le cause di decadenza.
2. Il rilascio dell'atto è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 32 - Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione. Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 33 – Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di cessione a terzi della concessione, utilizzo a fini speculativi, uso difforme da quanto previsto nell'atto di concessione.
2. Ogni violazione comporta l'avvio del procedimento di decadenza.

Art. 34 – Revoca e decadenza della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facoltà insindacabile dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
Gli atti che dispongono la revoca di cui al presente articolo disciplinano le modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dai concessionari.
5. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

d. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

e. Mancato pagamento delle tariffe.

6. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili con assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
7. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nell'apposito spazio presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
8. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è adottata con apposito atto dirigenziale in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.
9. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune e, eventualmente, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35 – Manutenzione

1. Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune intendesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali sono a carico del Comune mentre spettano al concessionario quelli riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
4. Nelle sepolture private gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario o dei concessionari in solido e devono essere autorizzati dal Comune.
5. In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, gli interventi, previa diffida ai concessionari, sono eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni. Il Comune rientrerà quindi in possesso dell'area o del manufatto, provvedendo autonomamente alla rimozione delle salme per inumarle nel campo comune o per cremarle e poi disperderle nel cinerario comune.

Art. 36 – Costruzione sulle aree date in concessione - prescrizioni

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla presentazione del progetto e al completamento delle opere di realizzazioni nei termini previsti nel titolo autorizzativo.
2. Eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato

occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente, tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

Art. 37 – Casi particolari

1. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al rilascio di proprio collaudo e l'ufficio cimiteriale ad avvenuta comunicazione di conformità a svincolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo.
2. In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, con esclusione però dei benemeriti, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il Dirigente del servizio, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo.
3. La Giunta comunale può concedere lotti di terreno per edificare un manufatto cimiteriale, in deroga alla graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande:
 - a) per casi umanitari, tenuto conto sia dell'età del defunto che dovrebbe accogliere, che delle circostanze del decesso;
 - b) nel caso di personaggi illustri, valutati i meriti civili o religiosi del defunto.
4. Per la concessione di manufatti cimiteriali costruiti dall'Amministrazione Comunale, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il dirigente responsabile può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni cimiteriali.

Art. 38 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nel provvedimento di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nei quali è collocata una sola salma, dovranno provvedere alla traslazione dei resti mortali dei medesimi in una celletta ossario di nuova concessione o in altra sistemazione già nella loro disponibilità.
5. I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nei quali sono collocate più salme, avranno facoltà di stipulare una nuova concessione a tempo determinato, fatta salva la possibilità di procedere alla traslazione analogamente al precedente comma.
6. Nel caso di salme oggetto di estumulazione da loculi con concessioni scadute che

- dovessero rinvenirsi mummificate, potrà essere riconcesso, su richiesta dell'interessato, e per n. 5 (cinque) anni, lo stesso loculo la cui concessione è scaduta, con l'obbligo di sottoporre la salma a trattamento con sostanze biodegradanti, confermando altresì la possibilità di cremazione delle salme mummificate nonché quella di inumazione nel campo comune.
7. Potrà essere stipulata una nuova concessione quinquennale per lo stesso loculo nel caso non sono disponibili le cellette ossario, fatto salvo l'obbligo del concessionario, alla scadenza del quinquennio, di traslare i resti mortali nelle cellette ossario che nel frattempo verranno realizzate.
 8. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti, sono comunque ammesse le seguenti possibilità di stipula di nuova concessione:
 - a) nel caso che nel loculo sia tumulata la salma di un minore di anni 18 e gli aventi diritto (genitore o altro familiare) manifestino tale volontà;
 - b) quando esista in vita il coniuge del defunto da estumulare che abbia compiuto 70 anni di età, che manifesti l'interesse a mantenere in concessione il loculo. Questo potrà, da quel momento, essere utilizzato, oltre che per il resto mortale oggetto dell'originaria concessione, soltanto per la tumulazione del soggetto richiedente ultrasettantenne, con l'espressa esclusione di qualsiasi altro soggetto, pena la decadenza dalla concessione e l'obbligo di stipularne una nuova. Al momento del decesso del soggetto in favore del quale si è stipulata la nuova concessione, i familiari avranno l'obbligo di tumularlo nello stesso loculo, operando la riduzione della salma precedentemente collocata.
 9. L'ufficio preposto provvederà, prima della scadenza, a contattare il titolare della concessione o i suoi eredi, nel caso in cui esso sia nel frattempo defunto. Tale avviso riguarderà, nell'ordine, coniuge, discendenti, collaterali e fratelli. Nel caso di una pluralità di eredi di pari grado, il Comune invia l'informativa soltanto ad uno di essi. Qualora le ricerche anagrafiche non portassero ad alcuna notizia né sul concessionario né sui suoi eredi, si provvederà ad esporre un avviso per almeno 60 giorni sul loculo oggetto della concessione in scadenza, all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.
 10. Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, l'Ufficio preposto si riserva la facoltà di inviare loro nuova comunicazione in cui verrà assegnato un ulteriore termine entro il quale procedere alla traslazione delle salme o alla stipula di nuova concessione. Allo scadere infruttuoso del termine suddetto, si provvederà alla estumulazione forzata dei defunti presenti nel loculo.
 11. In tale data, o nei giorni immediatamente successivi a seconda delle proprie necessità organizzative, l'ufficio provvederà ad effettuare l'estumulazione forzata dei resti mortali e il loro deposito presso idonei locali per un periodo di almeno sei mesi, se riducibili, prima di operare la loro immissione nell'ossario comune. Laddove le salme inumate o estumulate risultino mummificate, si potrà procedere alla immediata inumazione o cremazione ed alla successiva dispersione nel cinerario comune.
 12. Nel caso di stipula di nuova concessione alla scadenza di loculo già concesso per le stesse salme ivi tumulate, se il concessionario di un loculo non provvede al pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti, la concessione è annullata e si procede ai sensi dei commi precedenti.
 13. Nel caso di sopravvenuta scadenza di una concessione per un loculo in cui è tumulata una salma il cui decesso sia avvenuto da meno di venti anni, il

- concessionario o suoi aventi causa hanno l'obbligo di stipulare una nuova concessione per lo stesso loculo. In difetto, si provvederà alla stipula d'ufficio di nuova concessione e all'iscrizione a ruolo del debitore per l'importo corrispondente.
14. Su richiesta degli interessati, relativamente alle sole cellette ossario, alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ne può essere stipulata una nuova in ogni caso.
 15. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Alla scadenza della concessione cimiteriale dell'area, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, verranno smaltiti quali rifiuti dal Comune.
 16. Trascorso il decennio dal seppellimento, laddove, nonostante l'apposizione di avvisi o di altra forma di pubblicità relativi alla scadenza della concessione dell'area, i resti mortali non vengano reclamati per l'esumazione, l'Amministrazione Comunale potrà esumare i medesimi per trasferirli nell'ossario comune o, previa cremazione, nel cinerario comune.

TITOLO VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 39 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 40- Autorizzazioni e permessi per la costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, area Territorio e Ambiente, dietro presentazione del nulla osta rilasciato dalla autorità sanitaria e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Cimiteriale vigente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
9. Sui manufatti privati di rilevanza storico-artistica dovrà essere richiesto il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Aquila e successivamente l'autorizzazione del responsabile del Servizio Tecnico area Territorio e Ambiente, allegando il sopra indicato parere.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

11. I concessionari, salvo deleghe di funzioni, sono responsabili della sicurezza in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.
12. I concessionari e l'impresa esecutrice sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
13. In ogni caso l'impresa e il concessionario sono tenuti al ripristino di opere eventualmente danneggiate.
14. Le autorizzazioni e i Permessi di Costruire di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissata dal Responsabile del Servizio Tecnico, area Territorio e Ambiente, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni durante l'esecuzione dei lavori;
15. Le autorizzazioni e i Permessi di Costruire di cui al presente articolo sono inoltre subordinati al versamento di una somma forfetaria per i consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Responsabile del Servizio Tecnico area Territorio e Ambiente in relazione all'entità dell'opera.

Art. 41 - Recinzione aree e smaltimento materiali provenienti dalle lavorazioni

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 42 – Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I rifiuti provenienti dagli interventi di esumazione e di estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 43 - Circolazione dei veicoli e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo i percorsi prescritti nel Piano Cimiteriale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 44 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio cimiteriale.

Art. 45 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti

1. Nel periodo dal 15 ottobre al 5 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare ogni attività nei cantieri, mentre sono consentiti meri lavori di riordino o abbellimento. Potranno essere dettate istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 46 – Controllo

1. Il responsabile del Servizio Tecnico, area Territorio e Ambiente, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati nei piani attuativi di lottizzazione con Delibera di Giunta Comunale.
2. Dalla consegna dell'area al collaudo del manufatto lo stesso Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o adottare dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'Ufficio Tecnico comunale, a lavori ultimati, in sede di collaudo, accertata la conformità del manufatto realizzato, la relativa regolare esecuzione delle opere di costruzione e l'assenza di danni al Comune a seguito della realizzazione delle opere.
4. In caso di esito favorevole, il Responsabile del Servizio Tecnico, area Territorio e Ambiente, propone al responsabile del Servizio Economico-Finanziario la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 47 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque ne abbia accesso.
Altresì detto personale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenerne, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIO

Art. 48 - Gestione Cimitero

1. Tutti i servizi cimiteriali potranno essere gestiti direttamente dal comune o affidati a soggetto esterno mediante opportuna gara pubblica svolta ai sensi del D. Lgs. 36 del 31.03.2023.

Art. 49 – Illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva viene gestito direttamente dal Comune oppure affidato a soggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sull'affidamento della gestione dei servizi, e dallo specifico regolamento di gestione.

Art. 50 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 51 - Mappa delle sepolture

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 52 - Scadenziario delle concessioni

1. Può essere istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. In tale caso, il Responsabile del servizio competente predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

Art. 53 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 54 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi o una concessione o la costruzione di edicole, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 55 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 56 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 57 - Ordinanze del Sindaco

1. È fatto salvo nei casi contingibili e urgenti, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dal D.Lgs. 267/2000 in materia di sanità e igiene.

Art. 58 - Riti funebri

1. Nell'interno di ogni cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dal Regolamento per installazione lapidi nel cimitero comunale approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 29/10/2001 o eventuali Regolamenti successivi che dovessero essere adottati.
2. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e' pure consentito il collocamento di lampada votiva, piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 60 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e

ss.mm.ii..

2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 a € 500,00.
3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
6. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi.

Art. 61 - Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n, 285, alla normativa regionale vigente, e alle altre disposizioni di legge applicabili.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti se non compatibili.

Art. 62 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Art. 63- Tariffe

1. Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali e/o eventuali agevolazioni, saranno stabilite con atto di Giunta Comunale.